



COMUNE DI ACATE

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. 14 del Reg. data 26 GEN. 2024

OGGETTO: Approvazione dell'esercizio provvisorio e del piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2024-2026.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno VENTISEI del mese di gennaio alle ore 10,30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

	P	A	
1 FIDONE GIOVANNI FRANCESCO	X		Sindaco
2 CIRIACONO GIANFRANCO	X		Vice
3 RAFFO GIUSEPPE		X	Assessore
4 LANTINO DAFNE	X		Assessore
5 GALLO DANIELE	X		Assessore
6 CARNEMOLLA LUCIA	X		Assessore
TOTALE	5	1	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giampiero Bella. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione dell'esercizio provvisorio e del piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2024-2026.

Proponente: Il Sindaco/ L' Assessore al ramo
Proponente/redigente: Il Funzionario



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...) 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi";

Dato atto che il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 22 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Richiamati l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2024 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2023-2025 – annualità 2024, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e responsabili dei servizi al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente mediante:

- la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macrogregati e capitoli secondo la nuova classificazione di bilancio;
- la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza;

Visto il DL del 25 luglio 2023 inerente la modifica del principio contabile applicato della programmazione 4.1 del D.lgs 118/2011 e smi e le nuove statuizioni sul nuovo iter di programmazione del bilancio tecnico che si intendono integralmente richiamate;

Considerato che il comune di Acate allo stato, vede l'assenza del Responsabile dei servizi finanziari, che il consiglio comunale non ha ancora approvato il Bilancio consolidato 2022, con le correlate limitazioni e divieti assunzionali, e che è stato dunque impossibilitato nell'avvio del nuovo iter

procedimentale di predisposizione del bilancio tecnico e nell'approvazione dei documenti di programmazione strategica, finanziaria e contabile 2024-2026;

Dato atto inoltre che il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12.12.2023 con deliberazione n. 54, esecutiva;

Vista la FAQ Arconet n. 54: ".....si rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione";

Visti:

- il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al D. Lgs. n. 118/2011;
- il Piano esecutivo di gestione provvisorio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e smi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e di contabilità in vigore;

Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 resi dal Dirigente del Servizio finanziario;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,


1. **di approvare, nelle more dell'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2024-26, l'Esercizio provvisorio di bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2024 (risorse 2024 del bilancio di previsione 2023-2025), predisposto, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;**
2. **di assegnare ai responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG aggiornato, dando atto dei contenuti dell'art. 163 del TUEL e che:**
 - non è consentito ricorso ad indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
 - possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
 - sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
3. **di stabilire che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo PEG/PDO si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione 2023 nonché quelli a carattere pluriennale;**
4. **di trasmettere il presente provvedimento ai Settori dell'Ente;**
5. **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, mediante successiva votazione unanime, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente.**

Proposta di Deliberazione n. 14 del 26 GEN. 2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Li, 26 GEN. 2024



Il Segretario Generale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giampiero Bella)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Li, 26 GEN. 2024



Il Segretario Generale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Giampiero Bella)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, _____

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE
ANZIANO

IL SINDACO



E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

L _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. _____ del registro in data _____

IL MESSO COMUNALE

Li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data _____ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L _____